

# Dimensioni degli atti difensivi nei giudizi in materia di appalti

*L'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione della sentenza di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione e le memorie dovranno essere contenuti al massimo in 30 pagine.*

A cura di Maria Francesca Mattei (\*)

**Fast Find®: per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull'argomento**



- 1 Collegati al sito [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)
- 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice **NW3807**

Il Presidente del Consiglio di Stato ha elaborato il decreto 25/05/2015, pubblicato sulla G.U. 128 del 05/06/2015, in materia di riduzione delle **dimensioni** degli atti difensivi nei giudizi in materia di appalti e contratti pubblici, predisposto in attuazione dell'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha modificato l'art. 120 dell'Allegato I al Codice del processo amministrativo (CPA) prevedendo che le parti debbono contenere le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Avvocato generale dello Stato, nonché le Associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

Il decreto si applicherà alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo in Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità più significative si segnala la precisazione che **l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione** della sentenza di primo grado, della **revocazione** e dell'**opposizione di terzo** proposti avverso la sentenza di secondo grado, **l'atto di costituzione, le memorie** e ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dal presente decreto devono essere contenuti al massimo in **30 pagine** <sup>(1)</sup>. **Puntuali indicazioni vengono fornite anche per la domanda di misure cautelari e per l'istanza di sospensione della sentenza**, per le quali è stato previsto un numero massimo di **10 pagine**.

**Sono escluse** dall'applicazione delle predette limitazioni le intestazioni e le altre integrazioni formali dell'atto, quali: l'epigrafe dell'atto; l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità; l'individuazione dell'atto impugnato; il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente 2 pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale; le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge; la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori; le relazioni di notifica.

**Sono autorizzati limiti dimensionali non superiori**, nel massimo a **50 pagine** per l'atto introduttivo del giudizio, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, gli atti di impugnazione della sentenza di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, l'atto di costituzione e le memorie **ed a 15 pagine** per la domanda di misure cautelari, le memorie di replica, l'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio, nei casi in cui:

(\*) Avvocato, Dirigente Responsabile dello Staff di servizio Studi Giuridici di ANAS S.p.A..

(1) Redatte su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina; con interlinea di 1,5; margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 cm (in alto, in basso, a destra e a sinistra).

- la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto **particolarmente complesse**;
- la controversia attenga ad **interessi sostanziali** perseguiti di particolare rilievo, in relazione, ad esempio, allo **stato economico**.

I casi appena menzionati vengono valutati relativamente:

- al **valore della causa**, comunque non inferiore a 50.000.000 euro;
- al numero e all'ampiezza degli **atti impugnati**;
- all'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'**art. 125 del D. Leg.vo 104/2010** (*Codice del processo amministrativo*)

Un numero ulteriormente maggiore di pagine può in ogni caso essere autorizzato quando i presupposti sopra indicati assumano «*straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali*».

Sia nel caso in cui sia consentito raddoppiare i limiti dimensionali, sia nel caso in cui i medesimi non si applichino, **deve sempre essere redatto il riassunto dei motivi proposti**.

Il Decreto precisa infine che la valutazione in ordine alla sussistenza delle suddette ipotesi di deroga ed esclusione viene effettuata dal **Presidente della sezione competente** o dal magistrato da lui delegato, **che dovrà pronunciarsi entro 3 giorni**.

Il Provvedimento **si applicherà** alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere **dal 05/07/2015**. Con riguardo ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente a tale data, il Presidente della Sezione competente o il magistrato delegato si pronuncerà con decreto, valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.

## Decreto Consiglio di Stato 25 maggio 2015

Disciplina della dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel rito appalti.

Gazzetta Ufficiale 05/06/2015, n. 128

Il Presidente del Consiglio di Stato

*Visto* l'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui dispone che le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi sono contenute nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'art. 3, comma 2, del medesimo allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010;

*Ravvisata* la necessità di emanare tale decreto;

*Sentiti* il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti;

decreta

**1.** Il presente decreto disciplina la dimensione dei ricorsi e degli altri atti difensivi nei giudizi di cui all'art. 120 dell'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 40 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

**2.** Salvo quanto previsto ai numeri 8 e 9, le dimensioni dell'atto introduttivo del giudizio, del ricorso incidentale, dei motivi aggiunti, degli atti di impugnazione principale ed incidentale della pronuncia di primo grado, della revocazione e dell'opposizione di terzo proposti avverso la sentenza di secondo grado, dell'atto di costituzione, delle memorie e di ogni altro atto difensivo non espressamente disciplinato dai numeri seguenti, sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 30 pagine, redatte in conformità alle specifiche indicate al numero 12.

**3.** La domanda di misure cautelari autonomamente proposta successivamente al ricorso e quella di cui all'art. 111 del codice del processo amministrativo sono contenute, per ciascuno di tali atti, nel numero massimo di 10 pagine.

**4.** Le memorie di replica sono contenute, ciascuna, nel numero massimo di 10 pagine.

**5.** L'atto di intervento e le memorie della parte non necessaria del giudizio sono contenute, per ciascun atto, nel numero massimo di 10 pagine.

**6.** La dimensione dell'atto di motivi aggiunti è autonomamente computabile soltanto qualora venga pro-

posto in relazione ad atti o fatti la cui conoscenza sia intervenuta successivamente a quella degli atti impugnati con il ricorso cui accede.

**7.** Dai limiti di cui ai numeri 2, 3, 4, e 5 sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, comprendenti, in particolare:

- l'epigrafe dell'atto;
- l'indicazione delle parti e dei difensori e relative formalità;
- l'individuazione dell'atto impugnato;
- il riassunto preliminare, di lunghezza non eccedente le due pagine, che sintetizza i motivi dell'atto processuale;
- le ragioni, indicate in non oltre due pagine, per le quali l'atto processuale rientri nelle ipotesi di cui ai numeri 8 o 9 e la relativa istanza ai fini di quanto previsto dal numero 11;
- le conclusioni dell'atto;
- le dichiarazioni concernenti il contributo unificato e le altre dichiarazioni richieste dalla legge;
- la data e luogo e le sottoscrizioni delle parti e dei difensori;
- l'indice degli allegati;
- le procure a rappresentare le parti in giudizio;
- le relazioni di notifica e le relative richieste e dichiarazioni.

**8.** Con il decreto di cui al numero 11 sono autorizzati limiti dimensionali non superiori, nel massimo a 50 pagine per gli atti indicati al numero 2 ed a 15 pagine per gli atti indicati ai numeri 3, 4 e 5, qualora la controversia presenti questioni tecniche, giuridiche o di fatto particolarmente complesse ovvero attenga ad interessi sostanziali perseguiti di particolare rilievo anche economico; a tal fine vengono valutati, esemplificativamente, il valore della causa, comunque non inferiore a 50.000.000 euro, determinato secondo i criteri relativi al contributo unificato; il numero e l'ampiezza degli atti e provvedimenti effettivamente impugnati, la dimensione della sentenza impugnata, l'esigenza di riproposizione di motivi dichiarati assorbiti ovvero di domande od eccezioni non esaminate, la necessità di dedurre distintamente motivi rescindenti e motivi rescissori, l'avvenuto riconoscimento della presenza dei presupposti di cui ai numeri 8 o 9 nel precedente grado del giudizio, la rilevanza della controversia in relazione allo stato economico dell'impresa; l'attinenza della causa a taluna delle opere di cui all'art. 125 del codice del processo amministrativo.

**9.** Con il decreto di cui al numero 11 può essere consentito un numero di pagine superiore a quelli indicati al numero 8, qualora i presupposti di cui al medesimo numero 8 siano di straordinario rilievo, tale da non permettere una adeguata tutela nel rispetto dei limiti dimensionali da esso previsti.

**10.** Nei casi di cui ai numeri 8 e 9, è sempre redatto il riassunto preliminare dei motivi proposti.

**11.** La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui ai numeri 8 e 9 è effettuata dal Presidente della Sezione competente o dal magistrato da lui delegato. A tal fine il ricorrente formula in calce al ricorso istanza motivata, sulla quale il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia con decreto entro i tre giorni successivi. In caso di mancanza o di tardività della pronuncia l'istanza si intende accolta. Il decreto favorevole ovvero l'attestazione di segreteria o l'autodichiarazione del difensore circa l'avvenuto decorso del termine in assenza dell'adozione del decreto sono notificati alle controparti unitamente al ricorso. I successivi atti difensivi di tutte le parti seguono il medesimo regime dimensionale.

**12.** Ai fini delle disposizioni precedenti, gli atti debbono essere redatti su foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente (ad es. Times New Roman, Courier, Arial o simili) e di dimensioni di almeno 12 pt nel testo e 10 pt nelle note a piè di pagina, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina).

**13.** In caso di utilizzo di caratteri, spaziature e formati diversi da quelli indicati al numero 12, ne deve essere possibile la conversione in conformità alle specifiche tecniche sopra indicate.

**14.** Il presente decreto si applica alle controversie il cui termine di proposizione del ricorso di primo grado o di impugnazione inizi a decorrere trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

**15.** Nella prima attuazione del presente decreto, relativamente ai giudizi il cui ricorso di primo grado sia stato proposto antecedentemente alla data di entrata in vigore di cui al numero 14, in sede di impugnazione il Presidente o il magistrato delegato si pronuncia ai sensi del numero 11 valutando anche le dimensioni del ricorso e degli atti difensivi del giudizio di primo grado.

**16.** Le disposizioni del presente decreto sono applicate in via sperimentale, ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. È fatta riserva di loro modifica o integrazione ad esito del monitoraggio del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa previsto dalla medesima norma.